

Rapporto del Governo Italiano sulle misure adottate per dare effetto alle disposizioni della Convenzione n. 90/1952 concernente -Lavoro Notturmo dei fanciulli - redatto in conformita' dell'art. 22 della Costituzione dell'OIL.

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto e si rinvia espressamente al rapporto sulla Convenzione n.77/46, per quanto attiene l'esame della disciplina di carattere generale vigente in materia di lavoro dei minori.

A completamento ed integrazione di quanto ivi individuato, si specifica che la legislazione nazionale non prevede un obbligo per il datore di lavoro di tenere uno specifico registro in cui annotare i nominativi dei minori.

Tuttavia ogni datore di lavoro è obbligato in virtù del Testo Unico 1124/65, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a tenere i libri matricola e paga in cui devono essere specificati tutti i dati necessari per l'identificazione dei lavoratori e l'orario di lavoro svolto.

In riferimento al primo punto della **domanda diretta**, si specifica che l'ordinamento vigente non fornisce una univoca definizione di impresa familiare, la cui individuazione attiene piuttosto a criteri di contenuto economico sociale.

L'art. 230 bis del Codice civile, infatti individua solo il grado di parentela che consente ai familiari di partecipare all'impresa con diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi ed all'avviamento.

Soggetti legittimati sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Pertanto, la definizione data dall'art. 2 (1)(b) della legge 977/67 e successive modifiche, deve essere interpretata con riferimento all'impresa familiare così come individuata dal codice civile.

Tale ipotesi è inoltre avvalorata anche dalla considerazione che la precedente lettera a) del medesimo articolo, fornisce la definizione di servizi domestici prestati **in ambito familiare**, comprendendo così un più ampio settore, anche se limitato nell'oggetto ai soli servizi domestici.

L'art. 15, della legge n. 1967, n.977, fa espresso divieto di adibire i minori al lavoro notturno.

Con il termine notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22.00 e le ore 6.00 o tra le 23.00 e le 7.00.

Tali periodi possono essere interrotti in caso di *attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata*.

Con tale definizione sono da intendersi quelle attività che per loro natura sono frazionate durante la giornata e si svolgono ad intervalli non per scelta del datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia le attività degli addetti alla pulizia, quelle dei camerieri, del personale delle cucine e di coloro che svolgono attività intermittenti durante la giornata.

In deroga al più generale divieto, la prestazione lavorativa del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, può protrarsi **non oltre le ore 24.00.**

In tale caso il minore deve **godere di un periodo non interrotto di riposo di almeno 14 ore.**

Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere adibiti al lavoro notturno **in casi eccezionali** e per il tempo strettamente necessario, nei casi di forza maggiore che ostacolano il funzionamento dell'azienda, **purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non vi siano lavoratori adulti disponibili.**

Al minore, in tale ipotesi, dovranno essere concessi equivalenti periodi di riposo compensativo entro tre settimane.

In ogni caso, il datore di lavoro che adibisca minori ultrasedicenni al lavoro notturno in queste situazioni deve darne immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, indicando i nominativi dei lavoratori, le ore di lavoro e le condizioni costituenti la forza maggiore che non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa in altro orario.

Per quanto attiene le richieste della domanda diretta in ordine al decreto n. 200/1937 ed alla Legge n.628/1961, si comunica quanto segue.

Molte delle disposizioni contenute nel *Regio Decreto 25 gennaio 1937, n. 200*, sono state abrogate da diverse norme succedutesi nel tempo. Non vi è stata, invece, una abrogazione espressa per l'intero atto normativo, che pertanto, per alcune parti, risulta tutt'ora in vigore.

Ad esempio si deve ritenere tuttora in vigore il titolo V del citato regio decreto per quanto attiene gli infortuni in mare in base all'art. 27 del decreto legislativo Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*".

La legge 22 luglio 1961, n. 628, modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è tuttora in vigore pur con le modifiche apportate da norme successive tra le quali in particolare per gli aspetti relativi alla ispezione del lavoro dal *Decreto Legislativo 23 Aprile 2004, n. 124* Riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 8, legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Per l'esame della disciplina ivi contenuta si rinvia al rapporto sulla convenzione n. 81/1947.

Per quanto attiene le risposte relative alla parte III e V del formulario, si richiama a quanto già esplicitato in merito al rapporto sulla Convenzione n. 77/1946, relativa all'esame medico degli adolescenti.

Allegati

- ❖ Legge 977/67 e succ. modifiche“ *Tutela del Lavoro dei bambini e degli Adolescenti*”;
- ❖ Art. 230 bis del *Codice civile*;
- ❖ Art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 "*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*".

Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali a cui il presente rapporto è stato inviato:

CONFINDUSTRIA

CONFCOMMERCIO

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – ABI

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – CONFAPI

CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE – CONFCOOPERATIVE

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE – LEGACOOOP

CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ITALIANE – CONFARTIGIANATO

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO – CNA

CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE – CONFAGRICOLTURA

CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI D'AZIENDA - C.I.D.A.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.

UNIONE GENERALE DEL LAVORO - U.G.L.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.